


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO
IV sezione civile



Composto dai Magistrati:
dott. Gianna Vallescura, Presidente;
dott. Laura Tragni, Giudice;
dott. Lucia Formica, Giudice relatore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nelle cause civili riunite, iscritte ai numeri di ruolo generale sopra riportati, discussa in camera di consiglio il 16.09.2008, promossa da:

██████████ cf ██████████ elettivamente domiciliato in Milano, via Buonarroti n. 18, presso lo studio degli avv.ti Roberta Benvenuti e Maria Peretti, che lo rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di citazione del 25.1.2005;

ATTORE
nei proc. nn. 13472/04 e 8345/05
CONVENUTO
nel proc. 8323/07

contro

██████████, cf ██████████ elettivamente domiciliata in Milano, via Coernico n. 30, presso lo studio dall'avv. Maurizio Abbagnato, che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore 17.3.2008;

CONVENUTA
nei proc. nn. 13472/04 e 8345/05
ATTRICE
nel proc. 8323/07

CONCLUSIONI DELLE PARTI precisate all'udienza del 19 marzo 2008, per l'attore come da fogli allegati;
per la convenuta come in atti e ribadite in comparsa conclusionale come da fogli allegati:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 20.2.2004, [redacted] conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il padre [redacted] e la sorella [redacted] ed esponeva che: - a mezzo di atto pubblico del 19 febbraio 2003 [redacted] aveva venduto alla figlia la nuda proprietà di un appartamento sito in Milano, [redacted] al prezzo dichiarato di € 130.000,00, riservandosi l'usufrutto; - il prezzo indicato in realtà non era stato mai pagato, perchè non vi era traccia del versamento dell'acconto di € 65.000,00 (malgrado nel contratto di compravendita se ne desse quietanza) e, quanto al saldo di € 65.000,00, il controvalore dell'assegno usato per il pagamento era stato sì versato su un conto corrente intestato a [redacted] ma subito dopo era stato trasferito ad altro conto corrente intestato esclusivamente alla convenuta; - inoltre, il sig. [redacted] non aveva esercitato alcuno dei diritti di usufruttuario. Sulla base di tali elementi, l'attore sosteneva che il bene immobile era stato solo apparentemente venduto a [redacted] e chiedeva dichiararsi la simulazione dell'atto di compravendita in quanto dissimulante una donazione, per altro valida nei requisiti di sostanza e di forma.

Nel procedimento instauratosi a seguito del suddetto atto di citazione (iscritto al n. 13472/04) si costituiva la sola [redacted] con gli [redacted] chiedendo la reiezione della domanda avversaria e osservando che il contratto di compravendita impugnato non dissimulava affatto una donazione ed il relativo prezzo era stato integralmente pagato; precisava che l'anziano padre, che era cieco, infermo e bisognoso di continua assistenza specialistica e a mezzo di badanti, aveva deciso di cedere l'immobile per procurarsi la liquidità necessaria a far fronte alle cospicue spese.

Alla prima udienza, tenutasi in data 30.6.2004, la convenuta dichiarava il decesso del padre [redacted] e il GI dichiarava l'interruzione del processo.

Il processo veniva riassunto dall'attore con ricorso depositato il 6.7.2004, regolarmente notificato a [redacted] unitamente al decreto di fissazione dell'udienza per la prosecuzione.

Con successivo atto di citazione, notificato il 1° febbraio 2005, [redacted] esponeva che il padre aveva lasciato testamento pubblico redatto il 5.3.2004, nominando erede universale [redacted] e sosteneva che ciò aveva fatto non liberamente ma solo perché costretto dalle pressioni psichiche e

fisiche operate dalla figlia approfittando della sua infermità; esponeva, poi, che la stessa, mediante operazioni bancarie analiticamente descritte, si era appropriata di tutto il patrimonio facente capo al *de cuius* ed alla moglie premorta [REDACTED] chiedeva, in via principale, dichiarare l'indegnità a succedere della convenuta, ai sensi dell'art. 463 n. 4 c.c., dichiarare la nullità del testamento 5.3.2004 e della donazione simulata dalla vendita dell'appartamento di Milano [REDACTED] chiedeva quindi "assegnare" ad esso attore l'intera proprietà dell'immobile o la somma equivalente all'attuale valore, oltre ad una somma equivalente al valore degli arredi e condannare la convenuta a restituire una somma corrispondente ai 3/4 di quanto depositato sul conto corrente n. 13924 c.c. della [REDACTED] [REDACTED], cointestato ai quattro componenti della famiglia [REDACTED] chiedeva inoltre la condanna della convenuta al risarcimento dei danni relativi al mancato godimento dell'immobile suddetto dal 9.4.2004, data di apertura della successione. In subordine, chiedeva dichiarare la nullità del testamento per incapacità del testatore nonché della donazione del 19.2.2003; assegnare ad esso attore la proprietà di metà del bene nonché di metà della somma di cui sopra; in ulteriore subordine, in caso di validità del testamento, chiedeva accertarsi la lesione della sua quota di legittima con conseguente pronuncia di condanna della convenuta a pagargli quanto gli spettava; in ogni caso, chiedeva la condanna della sorella al risarcimento dei danni morali.

Nel procedimento instauratosi a seguito del secondo atto di citazione, iscritto al n. 8343/2005, [REDACTED] si costituiva con memoria depositata in Cancelleria il 23.3.2005, chiedendo la reiezione di tutte le domande dell'attore, offrendo una diversa ricostruzione dei fatti e del patrimonio dei defunti genitori e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del fratello al risarcimento di tutti i danni causati dal suo comportamento definito persecutorio e alla restituzione di metà delle somme sborsate in favore dei comuni genitori, da quantificarsi anche in via equitativa.

In corso di causa l'attore presentava istanza di sequestro conservativo, respinta con provvedimento del 5.4.2005 in mancanza di prova adeguata circa la sussistenza del requisito del *periculum in mora*.

All'udienza del 19.10.2005, a cui anche la causa n. 13472/04 era stata appositamente rinviata, le due cause venivano riunite.

Seguiva lo scambio di numerose memorie, autorizzate di volta in volta ai sensi degli art. 170 - 180 c.p.c., degli artt. 183 V comma, 184 c.p.c.

L'istruttoria, oltre alla produzione di documenti, comportava CTU contabile sui rapporti bancari facenti capo ai coniugi [REDACTED] e [REDACTED] e CTU per la valutazione del valore di mercato e di locazione dell'immobile di [REDACTED], nonché l'audizione di testimoni anche a mezzo di delega ad altri Tribunali.

Con atto di citazione notificato il 31.1.2007, [REDACTED] promuoveva ulteriore giudizio, chiedendo l'accertamento dell'effettivo valore della quota di legittima spettante al fratello, tenuto conto delle somme percepite dal medesimo a "titolo di anticipo di legittima" e delle spese sostenute per la sua educazione in misura eccedente l'ordinario; chiedeva, quindi, la condanna del medesimo a restituire quanto ricevuto in eccedenza; chiedeva inoltre la condanna di [REDACTED] al risarcimento del danno biologico.

In tale causa, iscritta al n. 8323/07, si costituiva [REDACTED] contestando tutte le domande ed insistendo nelle difese già formulate nei precedenti giudizi; in via riconvenzionale, chiedeva l'imputazione della somme sostenute dai genitori per l'istruzione e la dote della figlia [REDACTED]

Anche quella causa veniva riunita a quella recante il n. 13472/04. Le istanze istruttorie formulate con riferimento alla terza causa venivano rigettate in quanto vertenti su circostanze già oggetto di precedenti giudizi oppure irrilevanti ai fini della decisione.

All'udienza del 19.03.2008 per la convenuta, in sostituzione degli avv. Cassotta e Possidoni, si costituiva l'avv. Maurizio Abbaganto. Alla stessa udienza le parti precisavano le conclusioni come indicato in epigrafe.

Quindi, depositate comparse conclusionali e memorie di replica, la causa veniva discussa e decisa dal collegio nella camera di consiglio del .

MOTIVI DELLA DECISIONE

A) In base all'ordine di priorità di introduzione e di connessione logica, va in primo luogo esaminata la domanda di simulazione del contratto stipulato per atto pubblico rogito dal Notaio [REDACTED] di Milano in data 19.2.2003 (doc. n. 34 att.), avente ad oggetto la vendita a favore di [REDACTED] della nuda proprietà dell'appartamento di Milano, [REDACTED] con riserva di usufrutto a favore del venditore [REDACTED], al prezzo indicato in € 130.000,00, di cui nel contesto del contratto si dava quietanza (pag. 4) con la precisazione che la somma di € 65.000,00 era

stata pagata precedentemente e la somma di € 65.000,00 versata contestualmente alla stipula mediante l'assegno bancario di conto corrente, di cui si riportavano gli estremi.

L'attore sostiene che il suddetto atto di compravendita dissimuli una donazione, in quanto, in realtà, non vi sarebbe stato alcun pagamento di prezzo ed il passaggio di denaro, benché attestato dal contratto stesso, sarebbe stato meramente fittizio.

In via preliminare, con il primo atto di citazione, l'attore precisava che il suo interesse a far valere la simulazione del contratto in questione discendeva dalla idoneità del dissimulato atto di liberalità a ledere l'aspettativa circa i suoi diritti di legittimario rispetto all'eredità del padre.

A quest'ultimo riguardo, si deve osservare che prima del decesso di [REDACTED] mancava in capo all'attore un interesse ad agire rilevante ai sensi dell'art. 100 c.p.c.. Invero, è principio consolidato che l'esperibilità dell'azione di simulazione da parte del terzo in confronto delle parti, ai sensi dell'art. 1415 II comma c.c., postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto pregiudicato dalla situazione apparente, essendo necessario cioè che quel terzo sia titolare, sulla base della situazione effettiva ed attuale, di un diritto che viene influenzato negativamente dall'accordo simulatorio, nel senso che tale diritto venga escluso, reso inopponibile oppure ridotto in conseguenza della permanenza dell'accordo simulatorio. Evidentemente non costituisce diritto pregiudicato dalla situazione apparente una mera aspettativa, quale è quella del soggetto legittimario rispetto ad una eredità che non sia ancora aperta.

Nella specie, l'avvocato [REDACTED] prima che morisse il padre, vantava appunto una mera aspettativa con riferimento alla sua posizione di legittimario e tale aspettativa si è consolidata nel corrispondente diritto solo allorché si è aperta la successione di [REDACTED] v. Corte di Cassazione sentenza n. 2968/1987: *"A norma dell'art. 1415 c.c., i terzi possono far valere la simulazione nei confronti delle parti solo quando essa pregiudica i loro diritti. Pertanto, poiché al figlio non spetta alcun diritto sul patrimonio del genitore prima della morte e dell'accettazione dell'eredità dello stesso neppure in quanto legittimario, data la non configurabilità di una lesione di legittima in ordine ad un patrimonio non ancora relitto – deve escludersi la legittimazione del figlio a far valere la simulazione di una compravendita intercorsa tra il genitore, tuttora in vita, ed un altro figlio.."*; analogo concetto è ribadito nella sentenza n. 817/2002 in cui, occupandosi del *dies a quo* per il decorso della prescrizione dell'azione di simulazione, la Corte di Cassazione ha così statuito (in motivazione): *"il termine prescrizione decennale decorre dalla data di apertura della successione, perché solo da tale momento... la donazione (dissimulata) fatta in vita dal "de cuius" assume l'idoneità a ledere i diritti del legittimario, rendendo attuale e concreto il suo*

interesse ad agire in giudizio (art. 2935 c. c.) per ottenere, previo ed attraverso l'accertamento della dedotta simulazione, una più favorevole determinazione della quota dell'asse ereditario a lui riservata.)

La questione è superata dopo che l'apertura della successione di [REDACTED] ha reso attuale l'interesse giuridico dell'attore a far valere la simulazione del contratto in questione, ma rileva ancora al fine della decisione sulle spese di quella prima causa, che l'attore non può pretendere di ripetere.

Nel merito, si osserva che con la comparsa conclusionale, ribadendo un'eccezione presente nei precedenti scritti difensivi fin dalla comparsa di costituzione e risposta, la convenuta rileva che ai sensi dell'art. 1417 c.c. la prova del negozio dissimulato doveva essere data per iscritto, cioè mediante la produzione dell'atto contenente la controdi chiarazione.

L'eccezione non è fondata perché, come precisa la stessa difesa della convenuta, la ricordata regola vale nei confronti delle parti del negozio originario, dei loro aventi causa e degli eredi subentrati nell'identica posizione del *de cuius*, mentre non vale per i terzi e in questa categoria rientra l'avente diritto all'eredità che assuma la lesione dei suoi diritti di legittimario in conseguenza della donazione.

Quest'ultima situazione ricorre nel caso in esame, in cui l'attore ha chiesto la reintegrazione della sua quota di legittimario.

A fronte dell'eccezione della convenuta (seconda la quale l'attore non avrebbe in realtà proposto domanda di reintegrazione), si osserva che ogni domanda va individuata non solo alla luce del tenore letterale delle conclusioni, ma di tutto il complesso della narrativa posta a sostegno delle conclusioni stesse, sicché, nel caso in esame, si deve ritenere – al di là delle espressioni testuali usate – che intenzione di [REDACTED] fosse proprio quella di ottenere la reintegrazione della sua quota di legittima, da calcolarsi previa fittizia riunione della donazione *de qua*; in particolare, la domanda subordinata che recita *“nella .. ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere valido il testamento, accertata e dichiarata la lesione di legittima in capo all'attore, assegnare all'attuale esponente 1/3 della proprietà ovvero somma equivalente dell'immobile ...”*, contiene implicitamente la domanda di determinare la quota a lui spettante mediante il compimento delle operazioni previste dall'art. 556 – 557 c.c. cioè mediante riunione fittizia delle donazioni alla massa dei beni residui.

Del resto, proprio in quei termini la domanda in questione è stata intesa dalla convenuta, la quale fin da principio ha orientato la propria difesa all'accertamento dell'effettivo ammontare della quota di legittima spettante al fratello, addirittura formulando domanda avente quel preciso oggetto con l'atto di citazione del 31.1.2007.

L'attore deve perciò ritenersi terzo rispetto al contratto impugnato e, come tale, svincolato dall'onere di fornire la prova per iscritto, potendo ricorrere a prova orale e per presunzioni.

Nel merito, la domanda è fondata, in quanto la simulazione del contratto di compravendita risulta da una pluralità di elementi univoci e concordanti.

In primo luogo, è provato che [REDACTED] non ha versato in concreto alcunchè a titolo di prezzo.

Infatti, quanto all'acconto di € 65.000,00, non vi è traccia nei conti correnti di versamenti per tale importo anteriori alla sottoscrizione del contratto 19.2.2003. Del resto, non solo la convenuta non ha fornito indicazioni circa tempi e modalità di versamento dell'ipotetico acconto, ma ha espressamente ammesso di non averlo mai versato; invero, la circostanza è stata espressamente confermata, laddove la convenuta ha affermato di aver sostenuto un esborso complessivo per l'acquisto dell'immobile di € 72.315,00 (così a pag. 26 della memoria autorizzata ai sensi dell'art. 184 c.p.c. nel proc. n. 13472/04 depositata il 19.12.2005), avendo pagato la somma di € 65.000,00 mediante assegno tratto su conto corrente a lei esclusivamente intestato presso il [REDACTED] (doc. n. 44 e 41 conv.) nonché le spese del Notaio, pari a € 7.315,00.

Anche il saldo, di € 65.000,00, risulta versato solo apparentemente ma in concreto subito tornato alla convenuta. Invero, emerge dagli estratti conto prodotti che un assegno emesso dalla convenuta per € 65.000,00 (tratto su conto corrente del [REDACTED] a lei intestato) fu versato sul conto corrente n. 13924 cointestato al *de cuius* presso la [REDACTED] [REDACTED] agenzia 6 di Milano in data vicina a quella della compravendita.

Per la precisione, l'assegno consegnato contestualmente alla sottoscrizione del contratto 19.2.2003, n. 0203835729, venne presentato per l'incasso sul conto n. 13924 e (per qualche ragione che non rileva qui approfondire) non onorato; lo stesso importo venne però versato sul medesimo conto in data 4.3.2003 mediante altro assegno tratto sul medesimo conto corrente della convenuta, n. 203842963 (doc. nn. 41 e 44 conv.). Preme, comunque, sottolineare che l'importo di € 65.000,00 risulta in concreto versato sul conto corrente del *de cuius* una sola volta.

La convenuta, con la memoria contenete note critiche alla CTU depositata il 5.6.2007, lamenta che il CTU, nel ricostruire le operazioni relative al pagamento del prezzo relativo alla cessione 19.2.2003, abbia erroneamente considerato il primo assegno tornato insoluto come relativo all'acconto ed il secondo assegno, quello pagato, come relativo al saldo, senza considerare che il secondo assegno era semplicemente destinato a sopperire all'inefficacia del primo. La polemica è infruttuosa: ciò che rileva è che dai documenti in atti risulta – in concreto – un unico versamento per € 65.000,00. Del resto, come si è detto, è questa la versione della stessa

7


convenuta, che non solo non ha spiegato come e quando sarebbe stato pagato il primo acconto, ma ha ammesso di non averlo pagato affatto.

Tornando all'esame della sorte della somma in questione, si deve ora evidenziare che nel periodo immediatamente successivo il versamento (cioè a cominciare dalla settimana successiva) dal conto corrente n. 13924 del *de cuius* sono stati effettuati prelievi per complessivi € 65.000,00, tutti aventi come destinazione finale il conto corrente n. 326 intestato esclusivamente a [redacted] presso la [redacted].

Si tratta dei seguenti prelievi ricostruiti dal CTU e già chiaramente documentati dall'attore fin dall'atto di citazione (v. docc. 25 - 31): prelievo mediante giroconto verso il conto corrente n. 16710 [redacted] [redacted], effettuato in data 13.3.03 per € 10.000,00; prelievi in contanti in data 26.3.2003 per € 15.000,00; in data 2.5.2003 per € 10.000,00; in data 3.5.2003 per € 5.000,00; in data 24.6.2003 per € 25.000,00. Tutti i trasferimenti riportati (che assommano esattamente a € 65.000,00) trovano riscontro in entrata sul conto corrente n. 16710 presso la [redacted] [redacted] cointestato a [redacted] e [redacted] anche quelli effettuati in contanti, perché negli estratti conto dei due conti correnti vi è perfetta la coincidenza di date e importi per movimenti che risultano effettuati in uscita dalla c/c 13924 e in entrata sul c/c n. 16710.

Va sottolineato che, contrariamente a quanto afferma la convenuta (secondo la quale il ritorno a suo favore della somma di € 65.000,00 sarebbe una mera invenzione del CTU suggestionato dalla tesi dell'attore), la coincidenza di date e importi è un univoco e solido riscontro del travaso di denaro dal c/c n. 13924 al c/c 16710, malgrado le operazioni di prelievo e versamento siano state fatte per lo più in contanti.

Dal conto corrente n. 16710 risultano poi trasferimenti diretti al conto corrente n. 326 intestato a [redacted] presso la [redacted] di San Marino per importo addirittura superiore a € 65.000,00; sul punto si tornerà oltre, qui basti osservare che dagli estratti conto del conto n. 16710 (riassunti nello specchio di pagg. 32 e 33 della relazione di CTU) risultano esclusivamente entrate provenienti dal c/c n. 13924 (mediante giroconto o versamento in contanti che, come si è detto, coincidono per importi e date con prelievi dal citato conto n. 13924) fin dall'apertura (del 2.4.02), mentre le uscite sono esclusivamente dirette verso il menzionato conto n. 326 CRSM di [redacted].

Nessuna restituzione di somme risulta mai effettuata dal conto personale di [redacted] ad un conto intestato al *de cuius*, e del resto tale eventualità non è neppure stata prospettata dalla convenuta.

Tutto ciò dimostra che la consegna dell'assegno per € 65.000,00 ed il suo versamento in data 4 marzo 2003 sul conto n. 13924 ha avuto la sola funzione di creare l'apparenza del pagamento di un prezzo, perché il suo

controvalore è integralmente e rapidamente tornato (con le modalità sopra ricostruire) a [REDACTED] nell'arco di tre mesi scarsi.

Quanto alle spese notarili, basti dire che il relativo esborso non costituisce affatto una componente del prezzo, trattandosi di oneri fiscali dovuti per legge su ogni atto traslativo della proprietà di immobili, compresi quelli a titolo gratuito, e non determinano certo la natura onerosa o gratuita del contratto, semmai – al contrario – è la natura del contratto enunciata dalle parti a determinare la misura di quegli oneri accessori.

Rivelano la volontà del sig. [REDACTED] di dismettere integralmente la proprietà del bene a favore della figlia senza alcuna contropartita, anche i seguenti fatti: - il medesimo non aveva necessità di disporre di liquidi (potendo far conto su investimenti in titoli, come documentati in atti); - se ne avesse avuto necessità effettiva non avrebbe restituito subito la somma incassata; - per integrare la pensione in vista di spese correnti sarebbe stato sufficiente locare l'immobile onde contare su una rendita costante, mentre il *de cuius*, pur avendo apparentemente conservato per sé l'usufrutto, ha lasciato che fosse la figlia a percepire i canoni.

In particolare, la versione della convenuta, secondo la quale il padre aveva deciso di venderle la nuda proprietà dell'immobile per poter contare su un fondo di liquidità e nello stesso tempo continuare a godere del bene, è smentita, in primo luogo, dal fatto che l'asserito controvalore dell'immobile è uscito rapidamente dal conto del *de cuius*; in secondo luogo, è pacifico che l'appartamento (almeno dopo il decesso della moglie [REDACTED] non è più stato utilizzato direttamente dall'apparente usufruttuario bensì dato in locazione a terzi ed i canoni di locazioni incassati e trattenuti da [REDACTED]

Non resta che concludere che [REDACTED] ha inteso in realtà donare l'immobile alla figlia, privandosi completamente della disponibilità e senza pretendere alcun corrispettivo e, pertanto, che lo strumento del contratto di compravendita 19.2.2003 dissimula appunto una donazione.

Tale conclusione sarebbe esclusa solo se si potesse ipotizzare che entrambi i contraenti (o almeno il padre) avessero voluto proprio una compravendita e che i prelievi del prezzo (parzialmente pagato) siano stati frutto di una unilaterale iniziativa della figlia, la quale, all'insaputa e contro il volere del padre, si sarebbe ripresa tutto quanto versato a titolo di prezzo e per di più i canoni di locazione. Tale ipotesi però non trova riscontro. Invero, è pacifico (e documentato dalle prodotte copie delle contabili (docc. 25 – 31 att.) che l'ordine di bonifico e i prelievi in contanti dal c/c 13924 così come i versamenti sul c/c 16710 sono stati effettuati personalmente da [REDACTED] ma assolutamente nulla di concreto consente di ritenere che la stessa abbia così provveduto all'insaputa del marito. Del resto, l'ipotesi in esame, benchè adombrata anche dall'attore, si pone addirittura in contraddizione con l'unica domanda proposta di simulazione della compravendita,

fattispecie che necessariamente presuppone la consapevole convergenza di volontà di tutte le parti contrattuali, nel senso che di donazione simulata si può parlare solo sussistendo l'accordo tra il sig. [redacted] e la figlia di far apparire una vendita volendo in realtà una donazione, non anche in presenza della riserva mentale di quest'ultima di sottrarsi in concreto al pagamento del prezzo pattuito.

Per altro, il contratto di compravendita in questione è stato stipulato per atto pubblico alla presenza di due testimoni, sicchè, sussistendone i requisiti di forma e di sostanza, esso è valido come donazione ai sensi dell'art. 1414 secondo comma c.c.

Di tale contratto di donazione, [redacted] ha chiesto, poi, dichiararsi la nullità per incapacità del donante.

Ma, a parte che l'eventuale incapacità di [redacted] al momento della donazione renderebbe il contratto semmai annullabile, non vi è prova che al 19.2.2003, il *de cuius* versasse in uno stato di totale incapacità naturale di intendere e volere.

Bisogna innanzitutto osservare che il contratto in questione è stato stipulato per atto pubblico, cioè con l'intervento di un professionista che, in base alla legge notarile (art. 47) ha l'obbligo di indagare l'effettiva volontà dei comparenti, indagine che presuppone necessariamente la verifica della loro capacità.

Dal fatto che il Notaio [redacted] nella specie abbia proceduto alla redazione dell'atto pubblico è, dunque, lecito dedurre almeno la mancanza di segni apparenti di incapacità del dichiarante [redacted].

Certo, come correttamente rileva l'attore, il Notaio non è tenuto ad approfondire lo stato mentale del contraente mediante appositi accertamenti medici, anche perché a quel fine dovrebbe avvalersi a sua volta di un consulente esperto in materia. Tuttavia, egli è quantomeno tenuto a prendere atto dell'apparenza, in base ad esame esteriore e alla sua esperienza, e ad astenersi dal procedere qualora rilevi sintomi di incapacità, sicché il fatto che il Notaio rogante abbia ritenuto di poter procedere all'atto richiesto, determina una presunzione semplice circa la mancanza nel comportamento del comparente appunto di segnali esteriori di incapacità.

Spetta poi a chi deduce l'incapacità del testatore provare che, malgrado le apparenze, quegli fosse in realtà incapace di comprendere e autodeterminarsi al momento della redazione del testamento. Nella specie la circostanza non trova convincente dimostrazione in atti, malgrado gli sforzi dialettici dell'attore.

In particolare, la documentazione medica prodotta (v. cartelle cliniche e certificati medici) descrive sì il sig. [redacted] come infermo nel fisico,

anziano, afflitto da depressione e dipendente da farmaci, ma da tutto ciò non è affatto possibile desumere uno stato di menomazione anche intellettuale, tale da escludere totalmente la capacità di discernere e decidere alla data del 19 febbraio 2003.

B) Con il secondo atto di citazione, [redacted] ha chiesto, in via principale, dichiararsi l'indegnità a succedere della sorella [redacted], ai sensi dell'art. 463 n. 4 c.c., ipotizzando che la stessa abbia forzato il *de cuius* a redigere il testamento pubblico ricevuto dal Notaio [redacted] in data 5.3.2004 (pubblicato dal medesimo Notaio in data 21.7.2004).

Secondo l'attore, la sig.ra [redacted] avrebbe innanzitutto approfittato dello stato di menomazione fisica del padre, in particolare dovuta a cecità, e del suo stato di prostrazione psichica e depressione, aggravata dalla recente vedovanza (la moglie, [redacted] essendo deceduta il 31.10.2003), per isolarlo dall'altro figlio e dai parenti e ridurlo in condizione di dipendenza da lei onde poi manipolarne la volontà.

A sostegno della sua convinzione l'attore indica una serie di situazioni rivelatrici, a suo modo di vedere, del disegno della convenuta di prostrare e piegare la volontà del padre onde indurlo a istituirla unica erede:

1) pochi giorni dopo la morte della moglie [redacted] il padre sarebbe stato trasferito di domicilio dalla casa familiare di Milano [redacted] ad un appartamento di Bologna dove la convenuta dimorava con il compagno dell'epoca, poi in altro appartamento di Bologna - [redacted] ed infine in una casa di cura, appositamente per disorientarlo e isolarlo dagli altri familiari;

2) al fine di indebolire la resistenza fisica e psichica del padre, la convenuta avrebbe omesso di alimentarlo adeguatamente e gli avrebbe somministrato dosi eccessive di farmaci fino ad obnubilarne la mente; a questo riguardo l'attore indica a riscontro il certificato medico rilasciato dall' [redacted] [redacted] in data 6.3.2004 (doc. n. 39 allegato al 2° atto di citazione), da cui risulta che il *de cuius* era stato trovato in stato di malnutrizione, sofferente di sindrome ansiosa-depressiva e in stato soporoso per sovradosaggio da benzodiazepina (principio attivo del farmaco [redacted]);

3) pochi giorni prima di recarsi dal Notaio per testare il padre era stato informato telefonicamente dalla nuora [redacted] che l'immobile di [redacted] in realtà non era stato pagato, notizia che avrebbe dovuto dissuaderlo dal nominare erede universale la figlia, sicchè l'aver provveduto in quel senso si spiega solo con la costrizione;

4) il *de cuius*, che era avvocato, mai avrebbe redatto un testamento nullo perché elusivo dei diritti di un legittimario, a meno di essere, appunto, a ciò costretto o obnubilato le sue capacità intellettive;

5) infine, la presenza continua di una badante a fianco del padre, voluta dalla convenuta, si spiegava solo con lo scopo di impedirgli di riprendere i contatti con lui e gli altri parenti nonché, dopo il 5.3.2003, di recarsi dal Notaio per modificare le ultime volontà.

A giudizio del Tribunale, gli indizi sopra sintetizzati, in base ai quali l'attore pretende di desumere la prova del suo assunto (cioè che il padre si sarebbe determinato al testamento del 5.3.2004 non liberamente bensì su pressione fisica e psichica operata dalla figlia, beneficiaria del testamento stesso) sono sì molteplici ma, sia considerati singolarmente sia nel loro insieme, non sono univoci.

Invero:

1) è pacifico che [redacted] oltre che assai anziano (nel 2004 aveva 88 anni) fosse totalmente cieco, sofferente di depressione e sottoposto a costante terapia farmacologica ma, come si è già detto, tali menomazioni fisiche e psichiche non consentono affatto di desumere automaticamente riflessi sulla mente di portata tale da eliminare nel *de cuius* la capacità di autodeterminarsi e di resistere a ipotetiche pressioni poste in essere dalla figlia.

2) con il certificato del 6.3.2004 il medico dell'ospedale [redacted] di Milano (doc. n. 39 II cit. att.) dà atto che il paziente si presentava in stato soporoso dovuto ad sovradosaggio di Valium, ma precisa che il farmaco risulta assunto nella nottata; tale precisazione impedisce di sostenere l'ipotesi che lo stato soporoso fosse presente già nel corso di tutto il giorno precedente, essendo compatibile anche con quella della sopravvenienza nella notte tra il 5 e 6 marzo 2004, ossia dopo l'appuntamento dal Notaio. Del resto, contrasta con l'idea di uno stato saporoso al momento della redazione del testamento, anche la considerazione che in tal caso il Notaio avrebbe certamente rifiutato di procedere, non potendo certo sfuggirgli una tale condizione, facilmente rilevabile anche senza specifica preparazione medica o approfondimenti diagnostici;

3) i trasferimenti di domicilio ben possono spiegarsi con il fatto che il sig. [redacted] non era fisicamente autonomo e, una volta mancata la moglie, era necessario assicurargli la vicinanza alla figlia [redacted] (all'epoca dimorante in Bologna) per l'assistenza;

4) la mancanza di autonomia spiega ampiamente anche la necessità di affiancargli costantemente una badante;

5) per ipotizzare che lo stato di malnutrizione e l'intossicazione da farmaci fossero preordinati a indebolire la lucidità mentale del sig. [redacted] occorrerebbe la prova che erano volontariamente indotti; tuttavia, nessuna prova al riguardo emerge in questa sede;

6) quanto poi all'ipotesi che [redacted] avesse appreso pochi giorni prima del testamento che il prezzo per la vendita della casa di [redacted] contrariamente a quanto credeva, in realtà non era stato corrisposto è

un'illazione. Di quella telefonata ha riferito la sig.ra [REDACTED], moglie di [REDACTED], in sede di deposizione e non vi è ragione di escludere che abbia avuto luogo e effettivamente ad oggetto la cessione dell'appartamento, ma che la reale gratuità dell'operazione sia stata una sorpresa per il *de cuius* costituisce una valutazione della testimone. Tale ipotesi, del resto, contrasta (oltre che con l'iniziale versione dell'attore circa l'assenza di ogni rapporto, anche per interposta persona, con il padre in epoca prossima al suo decesso) con la stessa azione di simulazione intentata, evidentemente basata sulla convinzione che il padre volesse effettivamente donare l'immobile a [REDACTED] e che la compravendita sia stata meramente simulata, diversamente l'attore avrebbe impostato in modo completamente diverso la domanda sul punto astenendosi dal chiedere l'accertamento della simulazione del contratto 19.2.2003, fattispecie concepibile solo con la volontà coincidente di tutti contraenti. L'attore, perciò, si contraddice laddove per un verso, al fine di vedere accolta la domanda di simulazione del contratto suddetto, sostiene la volontà concorrente di padre e sorella nel creare l'apparenza di una vendita dissimulante donazione e poi, per altri fini, sostiene invece che il padre volesse davvero la vendita, che sia stata - invece - [REDACTED] a non adempiere correttamente al pagamento del prezzo e che di tutto ciò il padre sia stato informato dalla nuora pochi giorni prima di testare e ad un anno quasi dalla compravendita stessa;

7) infine, non si vede perchè il *de cuius* avrebbe dovuto astenersi dal testare nei termini della scheda 5.3.2004. Invero, le disposizioni testamentarie che pregiudichino o pretermittano un soggetto legittimario non sono nulle (come afferma l'attore) ma semmai riducibili su iniziativa dell'interessato e, comunque, mantengono la funzione di assicurare all'erede nominato tutta la porzione disponibile; dunque, il testatore avrebbe potuto decidere di escludere il figlio legittimario spinto dal valore morale della scelta, pur nella consapevolezza (che doveva avere proprio per la sua preparazione professionale) che i diritti del medesimo sarebbero stati, comunque, tutelabili per legge se costui lo avesse preteso.

In conclusione, la pluralità di argomenti esposti dall'attore sono suscettibili di una chiave di lettura opposta a quella voluta e, pertanto, non dimostrano affatto che il sig. [REDACTED] abbia redatto testamento a favore esclusivo della figlia [REDACTED] perchè costretto anziché liberamente.

C) L'attore, in via subordinata e per l'ipotesi che l'incapacità non risulti indotta dalla convenuta, sostiene che, comunque, il *de cuius* era incapace di intendere e volere al momento del testamento con conseguente nullità ai sensi dell'art. 591 c.c. (*rectius* annullabilità) del testamento stesso.

A tal proposito valgono le considerazioni già svolte con riferimento alla domanda di annullamento della donazione del 19.2.2003: lo strumento

dell'atto pubblico, redatto da Notaio alla presenza di due testimoni, consente di presumere che non sussistessero al momento della dichiarazione sintomi immediatamente percepibili dell'incapacità naturale del testatore, che – per comportare l'annullabilità del testamento – deve essere totale (tra le numerosissime Cass. 18.4.2005 n. 8079: *“in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche e intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitorio permanente, ovvero di altra causa perturba attrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, e, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello della incapacità l'eccezione, spettacolo che impugna il testamento di mostrare la dedotta incapacità... ”*).

Certo, non si può trascurare che il giorno dopo aver fatto testamento il sig. [REDACTED] è stato visitato all' [REDACTED] e trovato in stato soporoso per assunzione eccessiva di Valium (v. doc. n. 39 all. cit 8343/85); tuttavia, per le considerazioni già esposte, il certificato medico non consente affatto di ritenere che lo stato riscontrato il 6.3.2004 preesistesse anche nel giorno precedente, mentre elementi di segno contrario emergono sia dalle indicazioni contenute nel certificato stesso (in cui si riporta che lo stato soporoso era insorto nella nottata), sia dal fatto il Notaio non avrebbe potuto esimersi dal rilevarlo se fosse già stato presente al momento della redazione del testamento.

D) L'attore lamenta di aver risentito un danno biologico in conseguenza del raffreddamento dei rapporti con i genitori, specie con la madre, tanto da cadere in depressione ed essere costretto a ricorrere a cure mediche nel 2003 e 2004.

A sostegno dell'assunto egli produce una breve relazione medica del dott. [REDACTED] (doc. 16 all. comp. 8323/07), in cui si dà atto che è stato in cura tra il 4.3.2003 e il 5.7.2004 per una situazione depressiva dovuta a rapporti conflittuali con membri della famiglia (in particolare con la madre che rifiutava il contatto personale ed affettivo) e quattro ricevute di pagamento di parcelle relative ad altrettante sedute con il predetto medico psichiatra (doc. 17 – 21).

Tali documenti sono del tutto insufficienti a fondare la pretesa risarcitoria. Assorbente è il rilievo che la fonte della malattia lamentata dall'attore, come descritta nel predetto certificato medico, appare riconducibile semmai alla sofferenza per la cattiva qualità dell'interazione (reciproca) con i genitori ed in particolare con la propria madre, non ad atti illeciti unilaterale esclusivamente addebitabile a costoro, atti che l'attore ha genericamente descritto come rifiuto di contatto e non meglio specificati

insulti privi di apparente motivazione. Soprattutto, nulla prova (né sono stati dedotti adeguati mezzi istruttori sul punto) che i genitori ed in particolare la madre siano stati manovrati dalla figlia [redacted] solo in tal caso essendo astrattamente ipotizzabile una responsabilità propria di quest'ultima.

E) Occorre ora passare alla ricostruzione dell'asse ereditario di [redacted] ma preliminarmente sono necessarie le seguenti precisazioni:

1) oggetto delle domande delle parti è solamente l'eredità di [redacted] - [redacted] ha chiesto di accertare la lesione della propria quota di legittima per effetto del testamento del padre; - [redacted] ha a sua volta domandato la determinazione dell'esatto ammontare della quota riservata al fratello dell'eredità paterna, facendo dell'originaria difesa l'oggetto di autonoma domanda con l'atto di citazione 31.1.2007.

Nessuna della parti, invece, ha formulato domande in relazione all'eredità di [redacted] moglie di [redacted] e madre delle parti in causa.

2) delle disponibilità di [redacted] si deve comunque tenere conto perchè premorta a [redacted] onde verificare se siano, in parte, entrate nel patrimonio di quest'ultimo a titolo ereditario;

3) le vicende storiche e le questioni riguardanti i rapporti personali tra i componenti della famiglia [redacted] - [redacted] benchè ampiamente trattate dalle parti risalendo a fatti degli anni 1960, non possono essere prese in considerazione se non negli angusti limiti in cui rivestano rilevanza giuridica al fine della decisione sugli aspetti, strettamente patrimoniali, dell'eredità di [redacted]

4) la ricostruzione dei beni mobili lasciati da [redacted] va condotta sulla base dei documenti prodotti dalle parti, mentre la CTU contabile (affidata al rag. [redacted]) ha avuto la funzione di mettere in ordine la mole di documenti ed effettuare i conteggi desumibili dai documenti stessi.

La convenuta con le memorie contenenti osservazioni alla relazione e con l'atto di citazione 31.1.2007, ha mosso critiche all'operato del CTU e ha eccepito la nullità della relazione, sostenendo che il medesimo non si sarebbe attenuto alle modalità operative concordate con i CTP e avrebbe esposto le proprie conclusioni sulla base di documentazione lacunosa.

L'eccezione di nullità è infondata per le seguenti ragioni:

a) il CTU non può essere vincolato a modalità operative concordate con i CTP; l'eventuale convergenza di metodo e criteri tra i consulenti d'ufficio e di parte facilita indubbiamente il lavoro di tutti loro, ma non vincola certo il CTU. Nella specie, CTU e CTP avevano concordemente rilevato la mancanza di alcuni documenti (v. verbale 15.12.2006 operazioni CTU allegato alla relazione) e i consulenti delle parti si erano impegnati a conferire quelli nella loro disponibilità, senza però provvedere: è evidente

che l'omissione (per qualunque ragione dovuta) non poteva impedire al CTU di svolgere il proprio incarico;

b) la funzione della consulenza d'ufficio su documentazione bancaria è quella di facilitare l'organizzazione della documentazione stessa, il riepilogo dei dati desumibili ed il compimento dei calcoli conseguenti, operazioni non agevoli soprattutto quando, come nella fattispecie, notevole sia il quantitativo di documenti, riferiti oltre tutto a una pluralità di rapporti bancari. Tutta l'attività suddetta va effettuata sulla base dei documenti prodotti dalle parti in base al principio dell'onere della prova, mentre non spetta certo al CTU rintracciare ed acquisire documenti ulteriori, nemmeno se ciò sia stato richiesto concordemente dai CTP come avvenuto nella specie (v. verbale operazioni peritali del 15.12.2006, all. 2 relaz. CTU Podenzani). L'art. 194 c.p.c., menzionato dalla convenuta, non abilita il CTU a assumere informazioni da terzi di sua iniziativa e tanto meno ad acquisire documenti, ma prevede che il CTU possa essere autorizzato dal giudice a procedere in tale senso e tale autorizzazione può essere prevista solo se l'acquisizione di informazioni e documenti non sia alla portata delle parti, non semplicemente per sopperire ad omissione delle parti stesse nell'assolvere all'onere della prova su loro gravante;

c) l'eventuale carenza di documenti va risolta sulla base del principio dell'onere della prova, a discapito della parte su cui gravava, e non costituisce causa di nullità della consulenza. Spettava le parti, si ripete, produrre tali documenti assolvendo relativo onere probatorio entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 184 c.p.c., nella specie scaduto il 20.12.2005. Al più le parti stesse avrebbero potuto chiedere l'esibizione dei documenti mancanti avvalendosi dello strumento dell'ordine di esibizione da impartirsi alle banche ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., ma solo dopo aver dimostrato di aver invano richiesto alle banche stesse il rilascio dei documenti onde consentirne la produzione in giudizio. Non risulta però che le parti si siano attivate per effettuare la produzione dei documenti indicati come mancanti entro il detto termine del 20.12.2005.

In particolare, la convenuta ha prodotto, in allegato alla citazione del 31.1.2007, istanze di rilascio di copia di documentazione bancaria rivolte alle banche interessate solo nell'anno 2007 (v. lettere 20.3.2007, 29.10.2007 docc. 167, 168 e docc. 184, 185).

Occorre precisare che non è consentito rimediare ad una decadenza attraverso l'introduzione di causa nuova ma avente il medesimo oggetto di quella in cui la decadenza è maturata; per tale ragione le istanze istruttorie formulate nella causa introdotta da [REDACTED] con l'atto di citazione del 31.1.2007 sono state respinte.

- il CTU ha segnalato la mancanza di estratti conto relativi ad alcuni periodi (in particolare anno 2001 del conto corrente n. 1443 BNL intestato a [REDACTED] e [REDACTED] e, pertanto, dei singoli movimenti di

quei periodi correttamente non ha potuto tenere conto, limitandosi a prendere atto del saldo risultante dagli estratti conto successivi (che necessariamente rifletteva la sintesi dei movimenti avvenuti nel periodo precedente);

- il CTU ha dato atto anche dell'assenza degli estratti conto dei dossier titoli collegati ai conti correnti presi in esame, assenza già segnalata dai CTP i quali ne pretendevano – come si è detto, infondatamente - dal CTU l'acquisizione presso le banche; peraltro, il CTU ha ricostruito (ove possibile) gli importi investiti in titoli sulla base di corrispondenti movimenti risultanti dai conti correnti collegati e tale modo di procedere appare ragionevole, considerato che sui conti collegati, di volta in volta, compare sinteticamente l'importo complessivo in uscita impiegato nell'acquisto dei titoli e quello in entrata costituente il controvalore della loro cessione e che tali dati sono autosufficienti per ricostruire il valore dei titoli oggetto di investimento; non rileva, invece, conoscere – attraverso gli estratti dei dossier titoli - in dettaglio come veniva ripartito l'importo complessivo e la qualità e quantità dei singoli titoli negoziati, dati che l'estratto dei depositi custodia titoli avrebbe illustrato;

d) infine, la convenuta ha sostenuto che la ricostruzione e le conclusioni del CTU sarebbero errate e frutto di interpretazione soggettiva. Tale critica non convince, una volta verificato come tutti i dati ed i conteggi riportati nella relazione trovano puntuale riscontro nei documenti prodotti.

Non è compito, poi, del CTU interpretare la portata probatoria di elementi altrimenti acquisiti al processo mediante prove orali e presunzioni, anche se rilevanti ai fini della lettura dei documenti contabili, spettando tale compito alle parti e al giudice.

Fatte queste premesse dalla narrativa delle parti e dalla lettura dei documenti (come riordinati con l'ausilio di CTU) risultano le seguenti circostanze.

Conto n. 13924 Banca Regionale Europea.

██████████ fin dal 1994 aveva depositato tutti i suoi risparmi sul conto corrente n. 13924 presso la Banca Regionale Europea.

Il conto era cointestato a tutti e quattro i componenti della famiglia: ai coniugi ██████████ ed ai figli ██████████ (gli ultimi due con facoltà ad operare a firma congiunta). Tuttavia, al di là dell'apparenza creata dalla cointestazione, il conto era alimentato esclusivamente con capitali di ██████████ in quanto all'apertura del 8.2.1994 vi era stato trasferito il saldo di altri conti precedentemente intestati al medesimo (indicati dalla convenuta nei conti n. 840 e 18364 presso la BRE); la provenienza dei capitali depositati sul conto in questione esclusivamente da ██████████ costituisce prova contraria alla

presunzione di contitolarità in capo ai soggetti che risultavano intestatari del conto stesso.

La convenuta, mentre con i primi atti difensivi non ha mai contestato l'appartenenza di tutti denari depositati sul conto corrente in questione al papà, solo con la citazione del 31.1.2007 ha fatto presente che nel conto medesimo erano confluiti anche risparmi suoi personali per lire 15 milioni. L'affermazione non è documentata e, di per sé, non è credibile perchè diversamente non si spiega come mai la convenuta non l'abbia svolta fin dai primi scritti difensivi.

Oltre che per il capitale iniziale, il conto in questione risulta periodicamente alimentato dall'accredito dei ratei mensili delle pensioni di [REDACTED]

I movimenti del conto corrente in questione sono rappresentati da prelievi in contanti, mediamente uno o due al mese e di entità contenuta (nell'ordine di 3 - 4 milioni di lire), evidentemente effettuati per provvedere alle spese correnti. Vi sono poi periodici accrediti del controvalore di titoli, immediatamente prelevati per l'acquisto di pari titoli di valore equivalente.

In data 17.4.1998 dal conto in questione risultano emessi assegni per lire 100 milioni ciascuno, a favore di ciascun figlio.

Dai documenti prodotti, che questo Collegio (così come aveva fatto il CTU) ritiene di dover leggere in modo oggettivo senza occuparsi delle motivazioni di quei trasferimenti, risulta che gli importi sono stati restituiti da entrambi i figli con le seguenti modalità:

[REDACTED] ha provveduto mediante due assegni per complessive lire 50 milioni in data 28.4.1999 versati sul conto 13924 e mediante bonifico di lire 52.171.531 (quindi, comprensivo di interessi) effettuato in data 30.7.1999 sul conto corrente BNL n. 1443 intestato a [REDACTED] ma alimentato esclusivamente con provvista proveniente dal conto BRE n. 13924;

Domenico ha provveduto mediante due assegni di lire 50 milioni cadauno, versati rispettivamente in data 21.5.99 sul conto 13942 e in data 27.5.99 sul c/c 1443 intestato a [REDACTED]

All'apertura della successione di cui si tratta il conto 13924 era estinto.

Oltre ai prelievi di cui si è detto per 200 milioni, interamente restituiti, e ai prelievi per piccoli importi (necessari, in tutta evidenza, alle spese correnti), risultano le seguenti uscite:

- di lire 50.000.000 mediante emissione di assegno in data 27.5.99; nella stessa data la somma di lire 50.000.000 risulta in entrata sul conto BNL n. 1443 intestato a [REDACTED]
- sottoscrizione titoli per lire 50 milioni, in data 24.1.2000 su dossier collegato n. 006/091000515;

- giroconto di € 20.000,00 a favore del c/c BRE 16710 cointestato a [redacted] e [redacted], in data 2.4.2002;

- disposizione in data 29.7.2002 per lire 25 milioni, a favore del c/c n. 326, presso [redacted] di San Marino, intestato esclusivamente a [redacted];

- degli assegni di [redacted] per € 65.000,00 ciascuno, in data 20.2.2003 e 4.3.2003, e della restituzione del controvalore si è detto trattando la simulazione del contratto 19.3.2003: il secondo assegno è stato pagato ma il suo controvalore trasferito sul c/ 16710 (mediante prelievi del 13.3.03, 26.3.03, 2.5.03, 3.6.03, 24.6.03) e da quello definitivamente sul conto 326 di [redacted]. Tali operazioni in entrata ed uscita per pari importo complessivo si elidono a vicenda.

Riassumendo, dal conto 13924 risultano usciti denari in direzione di conto facente capo sempre al *de cuius* (come si dirà) ossia il c/c n. 1443 per complessive lire 50.000,00, in direzione del conto n. 16710 (su cui sono solo transitati per poi definitivamente finire sul conto corrente n. 326 di [redacted], come si dirà infra), e € 25.000,00 direttamente trasferiti a tale conto n. 326 (29.7.02).

Conto corrente n. 16710 presso [redacted]

Altro conto facente capo a [redacted] è il n. 16710 presso BRE, perchè – al di là della formale intestazione a [redacted] e [redacted] – risulta alimentato esclusivamente con denari provenienti dal citato c/c n. 13924.

Detto conto è stato aperto il 2.4.2002 con versamento – mediante giroconto – dal c/c 13924, di € 20.000,00.

In data 17.4.2002 risulta un bonifico a favore del conto CRSM n. 326 di [redacted] per € 20.000,00.

In date 13.3.03, 26.3.03, 2.5.03, 3.6.03, 24.6.03 risultano entrate per complessivi € 65.000,00, provenienti a mezzo bonifico (13.3.03) o versamenti in contanti del tutto coincidenti per data e importo a corrispondenti prelievi effettuati sul c/c 13924. Di tale operazioni si è già detto: erano lo strumento per restituire a [redacted] l'importo dell'assegno di € 65.000,00 versato il 4.3.03, restituzione portata a termine mediante trasferimenti per complessivi circa € 65.000,00 dal conto BRE n. 16710 al conto S. Marino n. 326 di [redacted].

Ulteriori trasferimenti (non compensati da entrate provenienti da [redacted] direttamente a favore del conto n. 326 di [redacted] risultano poi usciti dal conto n. 16710 in data 23.5.2003 per € 20.000,00, in data 24.6.2003 per € 20.000,00, in data 16.10.2003 per € 14.900,00.

Il conto n. 16710 è stato estinto in data 8.6.2004.

Il conto n. 1443 BNL intestato a [redacted]

Tale conto è stato aperto in data 12.12.97 mediante versamento di lire 14 milioni provenienti dal conto n. 840 cointestato a [REDACTED], che – a dire della stessa convenuta – era alimentato dai risparmi paterni.

Ciò consente di affermare che anche il conto n. 1443, al di là dell'intestazione formale, era stato aperto con denari di [REDACTED]. Su tale conto risultano poi versamenti in contanti perfettamente coincidenti, per date e importi, a corrispondenti prelievi dal conto BRE n. 13924, cosa che induce a ritenere che quei versamenti costituiscano travasi dal conto BRE n. 13924 al conto BNL n. 1443, nonché il versamento in data 27.5.99 di un assegno di lire 50 milioni tratto sul medesimo conto n. 13924.

Ancora, sul c/c 1443 in data 15.7.99 è stato versato l'assegno di 50 milioni emesso da [REDACTED] per restituire la corrispondente somma proveniente dal conto n. 13924 ed è confluito il bonifico di [REDACTED] per lire 52.171.531, pure costituente restituzione di somma proveniente dal conto n. 13924.

Riassumendo: sul conto n. 1443 sono stati depositati complessivamente lire 166.171.531 appartenenti al *de cuius*, perchè provenienti da suoi conti (nn. 840 e 13924) o costituenti restituzione di denari del medesimo.

Le giacenze risultano investite in titoli i cui movimenti è possibile ricostruire fino al 31.12.00 e poi dal 28.12.01, mentre mancano gli estratti conto relativi a tutto l'anno 2001. E' noto solo che al 17.4.2002 (dopo l'ultimo rimborso di titoli avvenuto il 15.4.02) il saldo era di € 28.600,00, di cui € 28.200,00 trasferiti il 17.4.2002 al c/c n. 2350.

Da ciò si desume che buona parte dei titoli investiti su dossier collegato a tale conto nel corso del 2001 sono stati rimborsati ed il controvalore prelevato o investito in altro modo, per ordine evidentemente impartito dall'intestataria, ma non è consentito presumere che i movimenti finalizzati a svuotare parzialmente il conto, e di cui si è persa traccia, siano stati effettuati proprio a beneficio di [REDACTED].

L'unica ricostruzione consentita è che il saldo del conto n. 1443 è confluito nel conto n. 2350 (a sua volta presso BNL), con intestatarie [REDACTED] e [REDACTED] e che al n. 2350 risulta collegato lo stesso dossier titoli del n. 1443, denominato "gestione SGR emerg. bond [REDACTED]" (dizione riportata sugli estratti conto di entrambi i conti per descrivere le operazioni in titoli); il controvalore dei titoli investiti in tale dossier (acquistati mediante prelievo dal n. 1443) risultano rimborsati sul conto n. 2350.

Compaiono, poi, vari versamenti in contanti di modesta entità che non trovano corrispondenza in altri conti documentati, né si giustificano con diverse entrate del *de cuius*, atteso che egli percepiva solamente la pensione e l'indennità di invalidità, né le parti hanno riferito di altre fonti di reddito. Tutto ciò costituisce riscontro all'assunto della convenuta di aver

affidato alla madre una parte dei suoi risparmi (frutto di un'attività "in nero" di commercio di gioielli a cui si dedicava parallelamente al lavoro di insegnante statale).

Si tratta dei seguenti versamenti: 2.10.98 per lire 2.000.000, 5.1.99 per lire 5.000.000, 1.2.99 per lire 1.000.000, 1.3.99 per lire 1.000.000, 31.3.99 per lire 1.000.000, 26.4.99 per lire 1.000.000, 2.6.99 per lire 5.000.000, 2.6.99 per lire 1.000.000, 5.7.99 per lire 2.000.000, 15.6.00 per lire 1.000.000 così per complessive lire 20.000.000, pari a € 10.329,15.

Il conto n. 2350 presso BNL.

Tale conto era cointestato a [redacted] e [redacted]

E' stato aperto il 9.4.2002 ed alimentato con denari interamente provenienti dal conto n. 1443: giroconto all'apertura per € 2.600,00, giroconto del 17.4.2002 di € 28.200,00, oltre al rimborso di titoli scaduti custoditi (come si è detto sopra) sullo stesso dossier collegato al n. 1443.

Il saldo attivo presente sul conto in questione è stato trasferito al conto di [redacted] presso la Cassa di San Marino n. 326, mediante bonifico in data 19.4.02 per € 25.003,10 e in data 18.6.2002 di € 30.003,10; risulta inoltre un bonifico a favore della figlia di questa [redacted] € 7.103,00.

I conti correnti n. 17225, intestato a [redacted] e [redacted] e n. 17145, intestato a [redacted]

[redacted] alla data di apertura della successione di [redacted] presentavano saldi attivi modesti (poche unità o decine di €), verosimilmente presto azzerati dalle spese.

Sommando tutti i trasferimenti effettuati dai conti sopra esaminati al conto personale di [redacted] n. 326 (direttamente o mediante gli esaminati passaggi ed esclusi i passaggi relativi alla restituzione della somma di € 65.000,00 apparentemente costituente pagamento del prezzo della compravendita del 19.2.2003), si perviene alla somma complessiva di € 164.871,20.

Della causale di quei trasferimenti manca la prova, con la sola eccezione della somma di € 10.329,15 che, come si è visto sopra rappresentata la restituzione dei versamenti personali effettuati da [redacted] sul conto BNL n. 1443.

Per la differenza di € 154.541,05 (a meno di ipotizzare, ma in mancanza di riscontri, atti di appropriazione effettuati prima da [redacted] all'insaputa del marito e poi da [redacted] all'insaputa del padre) l'unica possibile causale è quella di liberalità.

La convenuta ha sostenuto che tutti i trasferimenti in questione erano relativi alla restituzione di denari da lei stessa dati alla madre. La tesi però

non è stata dimostrata, se non limitatamente alla suddetta somma di € 10.329,15 versata in contanti sul conto corrente n. 1443 intestato a [redacted] invero, tutte le altre entrate dei vari conti intestati o cointestati a [redacted] e alla moglie risultano fare capo a [redacted] [redacted], perchè è agevole ricostruire la provenienza dal conto n. 13924 (che si ripete custodiva i risparmi del *de cuius*) oppure perché rappresentate dalla sua pensione; le uniche entrate non immediatamente collegabili al *de cuius* sono appunto quelle costituite dai versamenti in contanti sul conto BNL n. 1443.

Giova ancora precisare che nella somma di € 164.871,20 non sono inclusi i trasferimenti per € 65.000,00, in quanto compensati dal versamento dell'assegno di parti importo, tratto in data 4.3.2003 su conto corrente personale della convenuta.

Il CTU ha, infine, evidenziato che risulta tuttora in essere preso al BNL il dossier titoli n. 4300464726, intestato a [redacted] [redacted] e [redacted] collegato al c/c n. 17145, su cui sono depositati titoli per valore nominale di € 30.000,00.

La vicenda dei buoni postali.

Dalla documentazione in atti risultano acquistati da [redacted] e [redacted] più serie di buoni postali.

Il controvalore dei titoli scaduti nel 1997 (di cui non è nota l'originaria intestazione) risulta confluito nel conto corrente n. 13924 come emerge dai documenti prodotti dalla convenuta sub. doc. n. 160 (ossia: distinta di versamento di 8 assegni da lire 1 milione ciascuno emessi il 9.7.97 all'ordine del Cassiere Postale di Milano e girati da [redacted]) e 160 bis (ossia distinta di versamento di 4 assegni emessi il 24.12.97 all'ordine del Cassiere Postale per complessive lire 26 milioni, di cui 3.500.000 prelevati in contanti e 22.500.000 accreditate sul conto).

Nel 1992 risultano acquistati n. 6 [redacted] recanti i numeri di serie da 15237-12 a 15242-12, scaduti nel 2003 e rimborsati in contanti, come attestato dalla comunicazione dell'Ufficio Postale di Milano 14 (v. allegato alla CTU 2/M).

Altri 17 buoni postali (elencati nella pag. 47 della relazione di CTU) risultano acquistati sempre nel 1992; detti buoni erano intestati a [redacted] [redacted] e [redacted], ad eccezione di due intestati anche ai figli ed ai nipoti (b.p. nn. 145 e 142); tutti i buoni intestati ai sig.ri [redacted] - [redacted] risultano rimborsati mediante 10 assegni circolari dell'importo di € 5.000,00 ciascuno (per complessivi € 50.000,00) all'ordine del Cassiere Postale, girati a [redacted] e da questa ulteriormente girati a [redacted] [redacted] che li ha versati sul proprio conto corrente personale n. 2270/02 presso [redacted] (circostanza mai contestata dalla convenuta).

Le parti discutono circa la appartenenza effettiva della provvista utilizzata per l'acquisto di tali titoli e, dunque, del relativo controvalore (al di là della formale intestazione); secondo l'attore i titoli erano esclusivamente della mamma [redacted] e secondo la convenuta erano solo apparentemente intestati alla medesima, ma in realtà acquistati utilizzando i suoi risparmi (frutto del suddetto commercio irregolare) affidata alla madre affinché il marito [redacted] (con il quale nel 1992 era in corso la separazione) non fosse in grado di rintracciarli.

La prima tesi convince sulla base di due decisivi argomenti:

- nell'appunto dattiloscritto contenente note di pugno della sig.ra [redacted] (doc. n. 32/1 cit. 8343/05 att.) si legge *"buoni postali a termine del gennaio 1992; valori del nonno [redacted] in lire 1.500.000 per [redacted] e lire 1.500.000 per [redacted] per il rimanente tutti i valori di mamma e nonna [redacted]"*; segue il dettagliato elenco dei titoli con indicazioni dei numeri di serie, della formale cointestazione, della data di emissione e della sede dell'ufficio postale ove furono acquistati e la data di scadenza aggiunta a penna di pugno di [redacted]

Detto appunto (attribuito a [redacted] senza contestazioni) si spiega solo con la finalità di chiarire ai destinatari che (a parte i due buoni per le nipotine [redacted] e [redacted], rispettivamente figlie di [redacted] e [redacted] i titoli erano di [redacted]

- una copia in carta carbone dell'appunto suddetto era nella disponibilità di [redacted] e non si spiega perché la sig.ra [redacted] avrebbe dovuto sentire l'esigenza di fornire al figlio un promemoria al riguardo, se i titoli fossero stati in realtà tutti della sorella [redacted] (sempre a parte quelli destinati alla nipoti).

La contrapposta tesi sostenuta dalla convenuta ha riscontri deboli e contraddittori: - la teste [redacted] (figlia di [redacted]) ha riferito che la nonna le aveva confidato che una parte di buoni postali, del valore di lire 30 milioni, erano stati acquistati con denari forniti da [redacted] che aveva venduto delle sterline d'oro per procurarsi l'occorrente liquidità; tale versione intanto, è emersa per la prima volta con quella deposizione, mentre precedentemente (vedi verbale udienza di discussione del ricorso per sequestro) la convenuta aveva affermato di aver dato alla madre importi in contanti di imprecisata entità e di cui non aveva tenuto la contabilità; comunque, non è di per sé decisiva, perché non conferma che la sig.ra [redacted] abbia impiegato il denaro della figlia proprio nell'acquisto dei buoni postali di cui qui si tratta e non in altri. Quella versione, inoltre, contrasta con la deposizione di [redacted] (ex marito di [redacted]), che ha invece riferito che la suocera nel 1992 aveva investito propri risparmi nell'acquisto di buoni postali, come era solita fare; essa, infine, contrasta anche con la logica, perché al fine di rendere difficilmente rintracciabili i risparmi di [redacted] non si vede l'utilità di

convertire in buoni postali un investimento sicuro e del tutto anonimo quali erano le monete d'oro.

In sostanza, in mancanza di prova contraria, sulla base dell'appunto citato, si deve ritenere che i buoni postali erano di [REDACTED], premorta al marito.

Poiché gli assegni che costituivano il controvalore dei buoni sono stati girati dalla sig.ra [REDACTED] personalmente a favore della figlia (salvo ipotizzare, in mancanza di ogni utilità e, comunque, di riscontro il semplice affido fiduciario) si deve ritenere che la sig.ra [REDACTED] abbia voluto in tal modo donare quel controvalore alla figlia.

Tuttavia, come si è premesso, in questa causa non si tratta della successione della sig.ra [REDACTED] in mancanza di domanda al riguardo, che nemmeno lo sforzo interpretativo consente di desumere da quelle della parti; in ogni caso, l'attore non ha chiesto la reintegrazione della sua quota di legittima anche con riferimento alla successione di [REDACTED] e tanto meno ha chiesto la riduzione di donazioni da questa fatte alla figlia.

E) Con l'atto di citazione 31.1.2007 la convenuta ha sostenuto l'incompletezza degli elementi emersi nei processi riuniti n. 13942/04 e 8343/05 per la ricostruzione del patrimonio di [REDACTED]

In particolare, ella ha sostenuto che il capitale depositato sul conto corrente n. 13924 presso la Banca Regionale Europea non poteva esaurire l'intero patrimonio mobiliare del padre e che invece si doveva presumere la disponibilità di altre sostanze di almeno altrettanta consistenza, considerata, da un lato, la notevole entità delle entrate pervenute a [REDACTED] negli anni (costituite da non precisamente quantificati emolumenti di lavoro, TFR, eredità, proventi della vendita effettuata nel 1979 di immobili siti nella città d'origine per lire 150.000.000 e dai frutti degli investimenti di quelle somme) e, d'altro canto, la modestia delle uscite. Quindi, su quella premessa, la stessa ha dedotto l'esistenza di uno o più rapporti bancari rimasti occulti, necessariamente gestiti dal fratello e rimasti nell'esclusiva disponibilità del medesimo. A sostegno del suo assunto ha anche evidenziato una serie di operazioni effettuate sui conti correnti cointestati a [REDACTED] e/o a [REDACTED], che a suo dire presentavano anomalie spiegabili solo con la finalità di rendere non rintracciabili prelievi effettuati da [REDACTED] con la compiacente collaborazione della mamma e destinati ad alimentare il fondo occulto.

Si è già detto che in realtà con l'atto di citazione del 31 gennaio 2007 [REDACTED] non ha introdotto alcuna domanda nuova perché quella apparentemente tale ("accertarsi che l'esatta consistenza della quota di legittima spettante a [REDACTED]") altro non è che la riformulazione della difesa posta fondamento della domanda di rigetto delle pretese

avversarie, già proposta con la comparsa di risposta e tardivamente ampliata con gli scritti successivi nel precedente giudizio.

In ogni caso, l'impostazione della convenuta non è fondata.

a) A fondamento del proprio assunto, infatti, la stessa invoca una prova per presunzioni, trascurando che la presunzione - per avere valore probatorio - deve essere tale da consentire di risalire al fatto ignorato da un fatto noto, ossia concreto e provato oggettivamente, mentre è illegittimo valorizzare una presunzione per derivare da essa un'altra presunzione che conduca a sua volta al fatto ignorato.

Nel nostro caso la convenuta pretende di pervenire agli elementi ignoti (entità dell'effettivo patrimonio di [REDACTED] doppio rispetto a quanto finora accertato, esistenza di rapporti bancari ulteriori a quelli emersi o comunque di fondi alimentati con denari provenienti dal *de cuius*) sulla base di una struttura piramidale di presunzioni basate a loro volta su altre stime e presunzioni: alla base della piramide vi è una mera stima relativa alla entrate di [REDACTED] che meramente si suppongono di entità ben maggiore rispetto a quella desumibile dalla documentazione acquisita, ma concretamente senza dimostrazione in dettaglio; a questa supposizione la convenuta affianca altra supposizione e cioè che [REDACTED] fosse riuscito a risparmiare buona parte delle entrate stimate; quindi, dando in tal modo per scontato un cospicuo risparmio, risale all'esistenza di giacenze presso banche o istituti finanziari e, ancora, pretende di presumere che dei presunti rapporti si sia appropriato [REDACTED]

Tutta la costruzione, insomma, poggia su basi prive di oggettività.

Non si può neppure trascurare che l'ipotesi prospettata con la citazione 31.1.2007, circa elevate disponibilità finanziarie, contrasta con quella esposta nei precedenti scritti difensivi, in cui [REDACTED] viene descritto come persona di modesta capacità economica e non tiene conto delle uscite rappresentate dal prezzo pagato per acquistare a suo tempo l'appartamento di [REDACTED] dalle spese (dalla stessa convenute definite molto elevate) per l'istruzione del figlio [REDACTED] per la sua "dote" nuziale nonché delle donazioni effettuate in varie occasioni ai figli stessi (docc. 23, 24, 25, 26 conv. comparsa 13472/04).

b) In secondo luogo, la convenuta prospetta che il fratello sia stato beneficiario di elargizioni a lui fatte dalla madre attingendo da conti correnti cointestati al *de cuius*, chiedendo che se ne tenga conto nella determinazione del valore della quota di sua spettanza.

Innanzitutto, ella sostiene che il controvalore dei titoli presenti sul dossier n. 1456 collegato al conto corrente n. 13924 sia stato donato dalla madre a [REDACTED] perchè - osserva - tra la data di apertura 14.7.95 e fino al 15.7.1997 gli investimenti in titoli (dall'estratto del dossier n. 1456

risultano sempre BOT) venivano rinnovati periodicamente e sempre rimborsati: invece, la corrispondenza tra accredito e rimborso si interromperebbe - sempre secondo la convenuta - dopo il 15.7.1997, come risulterebbe dai docc. 63, 64 e 65 prodotti con la citazione 31.1.2007, e tale lacuna sarebbe spiegabile solo con il fatto che il controvalore dei titoli acquistati il 15.7.1997 sia stato acquisito dalla madre e donato a [REDACTED]

L'ipotesi non trova riscontro.

La convenuta trae la sua conclusione sulla base degli estratti del dossier n. 1456 da lei prodotti con la citazione 31.1.2007 (doc. n. 57, ma già agli atti del proc. n. 13472/04) e relativi al periodo luglio 1995 - settembre 1997, ed evidenzia che al 30.9.1997 risultavano giacenti BOT con scadenza 31.1.1998 per lire 200.000.000 di cui non si conoscerebbe la sorte e che, secondo l'ipotesi, non potrebbero che essere finiti a favore di [REDACTED]

La sorte di quei BOT, invece, risulta chiaramente dagli estratti del conto corrente n. 13924 collegato a detto dossier, da cui emerge che i BOT, scaduti appunto il 31.1.1998, sono stati rimborsati con accredito avente valuta al 31.1.1998 sul conto n. 13924 di lire 200.000.000.

Allo stesso conto corrente era collegato altro dossier titoli n. 9100093 intestato formalmente a [REDACTED] e [REDACTED] in realtà appartenente a [REDACTED] perchè alimentato esclusivamente con denari provenienti dal conto corrente 13924, aperto in data 28.1.1998 (doc. n. 70 atto cit. 31.1.2007). Nello stesso giorno fu dato ordine di acquistare BOT con scadenza 15.4.1998 per valore nominale di 200 milioni di lire (doc. 71) mediante prelievo dal c/c 13924 con valuta al 2.2.1998 (come espressamente specificato nel doc. n. 71), cioè a data successiva all'accredito dei BOT scaduti il 31.1.1998. Il prezzo dei titoli è indicato nel doc. 72 in complessive lire 198.480.838 (comprensivo di controvalore, commissioni, oneri fiscali). In effetti, dall'estratto del c/c 13924 risulta in uscita, con valuta 2.2.1998, proprio la somma di lire 198.480.838. Il controvalore dei titoli con scadenza 15.4.98, per 200 milioni di lire, risulta poi accreditato sul conto n. 13924 con valuta del 15.4.1998. Pertanto, sulla base dei documenti prodotti dalla stessa convenuta e degli estratti conto del c/c n. 13924 già prodotti dall'attore, la sorte dei titoli presenti al 30.9.97 sul dossier n. 1456 è ricostruibile nel senso che il loro controvalore è stato accreditato sul c/c 13924 ed usato per acquistare titoli depositati su altro dossier n. 9100093 il cui controvalore è però tornato sul c/c 13924 in data 15.4.1998.

c) La sig.ra [REDACTED] sostiene poi che le operazioni di restituzione da parte sua e del fratello, ciascuno per la somma di 100 milioni di lire ricevuta in affido dal padre, sia stata occasione per consentire alla madre, con artifici, di conferire a [REDACTED] pari somma.

Queste le ipotesi della convenuta.

1 - In data 28.4.98 la signora ██████████ versò sul conto corrente 13924 di assegni circolari emessi dalla figlia per la somma di Lit 50 milioni; l'operazione risulta registrata sul conto corrente, come si evince dal relativo estratto conto (doc. n. 79 cit. 31.1.07) con valuta 30/04/99 e con un numero che contiene il codice "84" utilizzato dalla banca per designare assegni circolari (v. lettera della BRE 25.5.2007 doc. n. 176); tuttavia nella distinta di versamento (doc. 81) relativa all'operazione suddetta compare nella prima parte il codice "84", mentre in altro punto il codice "83", inoltre nella contabile (doc. n. 82) compare pure il codice "83". Sulla base di tali elementi la convenuta desume che (pag. 14 cit. 31.1.2007): *“in realtà devono essere stati effettuati due movimenti contabili all'interno di un'unica operazione bancaria registrata in conto corrente e quindi si può assumere che a fronte del versamento della somma di Lit 50 milioni dell'attrice, sia stata eseguita un'altra operazione di versamento in modo che da un'altra fonte non identificata risulti sul conto corrente 13924 una entrata regolare di Lit 50 milioni che invece viene compensata dall'incasso per contanti dei Lit 50 milioni di valuta che dà pulita perché stornata dai conti dell'attrice, come contante diventa nera utile per un acquisto di un bene all'estero. Quindi, che il documento sia non sia ricostruito, vi sono due movimenti di denaro per una sola operazione di Lit 50 milioni (sub. doc. n. 81).”*

Insomma, secondo la convenuta contestualmente alla presentazione all'incasso sul conto n. 13924 dei due assegni circolari dati da ██████████ per complessive lire 50 milioni in parziale restituzione del suo prestito, la madre presentò altri assegni di pari importo di fonte imprecisata; quindi, ella versò sul c/c 13924 gli altri assegni, mentre incassò per contanti quelli avuti da ██████████ per poi consegnare l'importo a ██████████

Questa prospettazione si basa su un unico elemento, cioè sul fatto che sulla distinta di versamento compare il codice "84" accanto all'analitica descrizione degli assegni presentati e il codice "83" accanto all'indicazione dell'importo complessivo versato in conto corrente e che sulla contabile rilasciata dalla banca (doc. n. 82 o 177), benché sia riportata la dizione “assegni circolari”, compaia ancora il codice "83". Tale argomentare appare assai debole, visto che su distinta di versamento e contabile gli assegni sono comunque espressamente qualificati come circolari (anche quando il codice numerico non è quello normalmente utilizzato dalla banca a quel fine, cioè il "84") e che gli assegni sono altresì espressamente qualificati come circolari nell'estratto conto. Invece, l'eventuale imprecisione nell'indicare un codice numerico è elemento privo di unicità, visto che si tratta di mera indicazione ad uso interno della banca e che l'impropria compilazione del codice si potrebbe spiegare anche con un

semplice errore materiale dell'operatore di sportello, peraltro attento – si ripete - nel definire sempre testualmente gli assegni come circolari. Infine, la tesi della convenuta non considera che nella distinta (doc. 81 e 177) è espressamente indicato che i due assegni circolari, descritti con i precisi estremi, si indicano come presentati per il versamento, così come nella contabile si indica il versamento e non già il pagamento in contanti.

Infine, è noto che la prassi bancaria prevede che l'importo di tutti gli assegni presentati da un correntista siano riportati nella distinta ed i versamenti (confronta distinta di versamento BRE doc. 160 bis conv.) e negli estratti del conto a lui intestato, non solo se accreditati ma anche quando il controvalore venga ritirato in contanti e ciò perché, nell'ipotesi di mancato buon fine, il relativo importo possa essere riaddebitato sul conto corrente. Il mancato rispetto della prassi, nella specie, avrebbe richiesto la necessaria compiacenza dell'operatore di sportello, ma qui entriamo nell'ambito delle mere congetture.

A tutto ciò si aggiunga che, anche a voler credere che [redacted] con qualche artificio, abbia incassato in contanti i due assegni di [redacted] e versato sul conto l'importo di altri imprecisati assegni, manca la prova del passaggio ulteriore che si vuole dimostrare, ossia che quei contanti siano stati proprio consegnati a [redacted] e non per esempio restituiti a [redacted] o destinati a chissà quali altri scopi.

2 - Priva di riscontro è pure la tesi (esposta a pag. 15 e segg. della citazione 31.1.2007 a cui si rimanda), secondo cui gli assegni usati da [redacted] per restituire a sua volta i 100 milioni furono solo apparentemente versati su conti dei genitori. Nuovamente, la convenuta ipotizza che - malgrado l'apparente risultanza delle distinte di versamento e delle contabili (docc. 83 e 84, 85 e 86) - ciascuno degli assegni del fratello vennero incassati in contanti (e l'importo a lui restituito) mentre sui conti venivano versati altri assegni di sconosciuta provenienza, ma anche tale tesi poggia su elementi non riscontrati (nelle girate sul retro dei due assegni, contrariamente a quanto osserva la convenuta, è leggibile chiaramente la firma di [redacted] [redacted] oppure frutto di mera congettura (la compiacenza dei funzionari di banca).

F) La convenuta ha chiesto di accertare l'entità delle spese da lei sostenute per il mantenimento e la cura del padre.

La domanda è parzialmente fondata.

Indubbiamente costituisce passivo della massa la spesa per i funerali del *de cuius*, ammontanti a complessivi € 1.739,00 (doc. n. 50 comparsa 13742/04).

Sono inoltre documentate le spese sostenute per l'alloggio del padre in Bologna, [redacted] costituite dalle spese per la stipula del contratto di

locazione (doc. n. 45) rappresentate da provvigioni di mediazione e di fideiussione (v. sub. doc. n. 47), per complessivi € 1.469,27, dai canoni di locazione per complessivi € 10.670,00 (sub. doc. 48) e dalle bollette per le utenze primarie (doc. n. 49), per € 1.568,00.

La convenuta ha chiesto il rimborso di spese asseritamente sostenute per cure mediche a favore del padre. Tuttavia, le fatture e ricevute (relativa a visite, acquisto di farmaci e apparecchi effettuati negli anni 1995 e 1996) prodotte con la 1° memoria ex art. 184 c.p.c. quali docc. da 13 a 52, sono intestate a [REDACTED] non vi è modo per ritenere che siano state pagate dalla figlia con denari propri.

Per altro, la convenuta non ha documentato ulteriori spese da lei effettivamente sostenute asseritamente per il mantenimento della cura del papà, né è consentito ricorrere alla liquidazione equitativa (come chiesto dalla medesima), trattandosi di istituto applicabile in materia di liquidazione di danni, non di quantificazione di obblighi di restituzione. Si consideri, comunque, che i numerosi e periodici prelievi di somme contenute nell'ordine di 3 - 4 milioni di lire mensili e poi dell'equivalente in euro (di cui si è detto nel paragrafo D) inducono a ritenere che il *de cuius* disponesse di liquidi in misura sufficiente a far fronte direttamente o mediante rimborso alle spese correnti, e che non vi è prova di spese per cure di proporzioni ingenti e, comunque, non rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale.

[REDACTED] ha poi provato di aver anticipato spese per i funerali della mamma [REDACTED], per complessivi € 3.113,00, pagati con proprio assegno (v. doc. sub. n. 50 II comparsa); un terzo di quella somma, pari alla quota gravante sul *de cuius*, ossia € 1.037,33), è caduta in successione.

G) Sono poi documentate e non contesta donazioni fatte da [REDACTED] ad entrambi i figli e in particolare: per £ 4 milioni ciascuno come tale dichiarazione in data 16 agosto 1973 di [REDACTED] e [REDACTED] (doc. n. 23 II comp. conv.), per £ 11 milioni ciascuno come da dichiarazione del 9 ottobre 1979 (doc. n. 25) ed infine per £ 5 milioni ciascuno come da dichiarazione del 20 ottobre 1980 (doc. n. 26).

Risultano pertanto donazioni in denaro per complessive £ 40 milioni, equivalenti a € 20.658,27.

Non costituiscono liberalità i conferimenti rispettivamente a favore della figlia per il corredo nuziale, le spese per mantenimento agli studi a favore di entrambi, né quelle per il collegio di [REDACTED]

In generale, tali spese si possono considerare donazione solo se fatte in misura notevolmente eccedente quella ordinaria e per la sola entità dell'eccedenza; diversamente, ai sensi dell'art. 742 tali spese non sono

soggette a collazione e, pertanto, neppure ad imputazione ai fini della ricostruzione della legittima (v. Cass. n. 5731 del 05/12/1978 e Cass. n. 1987 del 20/07/1963).

Nella specie non è affatto dimostrata (non avendo le parti neppure offerto parametri di valutazione) la eccezionalità delle spese affrontate per gli studi e per il mantenimento in collegio di [REDACTED]. Altrettanto dicasi con riferimento alla "dote" di [REDACTED], di cui oltre tutto non è nota l'esatta entità, meramente stimata dall'attore sulla base di indicazioni contenute in atti difensivi depositati nel procedimento di separazione tra la medesima ed il coniuge.

H) Una volta accertata la validità del testamento e ricostruite le donazioni, è il momento di quantificare la quota riservata all'attore sull'eredità di [REDACTED]

Come è noto, l'art. 556 c.c. impone di determinare la porzione disponibile e di riflesso la quota di riserva, mediante la cosiddetta riunione fittizia: alla massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, una volta dettratti i debiti, occorre aggiungere fittiziamente i beni di cui il *de cuius* abbia disposto a titolo di donazione, secondo il valore determinato in base alle regole dettate in tema di collazione.

Il *relictum* nella specie è rappresentato dai titoli ancora presenti nel dossier titoli n. 4300464726, intestato a [REDACTED] e [REDACTED], collegato al c/c n. 17145, su cui sono depositati titoli per valore nominale di € 30.000,00.

A tale somma vanno dedotte le passività (come sintetizzate al punto F) per complessivi € 16.484,00.

Quindi, all'importo risultante vanno riunite le donazioni.

Al riguardo, va osservato che per le donazioni di denaro vige il principio nominalistico (art. 751 cc) che impone di imputare l'importo della donazione secondo il valore legale al momento della donazione.

Nel nostro caso, la somma delle donazioni in denaro (€ 20.658,27 + € 154.541,05) dà € 175.199,32.

Per la donazione avente ad oggetto l'immobile, avuto riguardo all'art. 746 c.c., si deve procedere alla imputazione per valore, e non in natura; infatti, da un lato, il silenzio della convenuta lascia intender che la stessa preferisca non rendere il bene in natura; d'altro canto, tale scelta risulta indifferente all'attore, il quale ha chiesto l'attribuzione di una quota in natura o l'equivalente in denaro in via perfettamente alternativa. L'imputazione, ai sensi dell'art. 747 c.c., va fatta al valore che il bene aveva al momento dell'apertura della successione.

Il CTU geom. [redacted] (v. relazione 3.2.2007) stimato tale valore in € 239.200,00, sulla base del valore di mercato unitario di € 2.600,00 al metro quadrato e di una superficie commerciale dell'appartamento di metri quadrati 92.

La convenuta già a verbale dell'udienza di discussione del 24 settembre 2007 ha evidenziato che erroneamente l'area dell'appartamento è stata indicata in metri quadrati 86, essendo invece quella corretta di metri quadrati 72, come evidenziato dalla relazione dell'ing. [redacted] dalla medesima prodotta quale doc. n. 141.

Sul punto si osserva che i consulenti di parte presenti alle operazioni, rispettivamente per l'attore il geom. [redacted] e per la convenuta il rag. [redacted] (v. relazioni allegate a quella del CTU sub. nn. 6 e 7) hanno a loro volta indicato misure coincidenti con quelle del CTU. Tuttavia, dette misurazioni risultano solo parzialmente calcolate sulla base di rilievi assunti direttamente in sede di operazioni peritali (v verbale all. 1 relazione), in quanto per una parte il geometra [redacted] si era impegnato a trasmettere al CTU lo sviluppo delle restanti superfici; nell'appunto allegato alla relazione del medesimo geom. [redacted] (all. 6 rel. CTU) il conteggio della complessiva superficie dell'appartamento è effettivamente indicato in metri quadri 72 e non 86, come riportato nella relazione finale dello stesso geom. [redacted]. Si deve dunque concludere che quest'ultima sia frutto di errore materiale e che corretta misura sia quella di mq 72.

Tutti gli esperti, compreso l'ing. [redacted] concordano nella necessità di aggiungere alla superficie reale dell'appartamento quella convenzionale, ottenuta applicando il coefficiente d'uso, corrispondente alla superficie del giardino pertinenziale; l'ing. [redacted] perviene così ad una superficie commerciale di metri quadrati 82.

A fronte di divergenti stime tra quella proposta dal CTU in € 2.600,00 al metro quadrato e quelle proposte dai CTP di parte convenuta in € 2.000,00 al mq, il Collegio ritiene congruo adottare il valore intermedio di € 2.300,00 al mq e così attribuire all'immobile il valore commerciale, al 9 aprile 2004 data di apertura della successione, di € 188.600,00 (mq 82 x 2.300,00 € al metro quadrato).

Non è noto il valore degli arredi asseritamente presenti nell'immobile. Per altro, tale valore è da presumersi prossimo a nulla, trattandosi di mobili usati sostanzialmente senza mercato (nessuno segnala oggetti di particolare pregio, p.e. perché antichi o di design o di materiale di per sé prezioso).

Riassumendo, il valore del patrimonio del *de cuius* alla data di apertura della successione (*relictum* – passivo + *donatum*: 30.000,00 – 16.484,00 + 362.799,32) era di € 377.315,31.

Di conseguenza il valore della quota riservata all'attore (pari ad un terzo del patrimonio totale) era di € 125.772,00.

Di tale quota egli ha già ricevuto sotto forma di donazioni la somma di € 20.000.000, pari a € 10.329,14, mentre la convenuta è tenuta a corrispondergli ancora la differenza di € 115.442,86.

Trattandosi di debito di valore, la somma suddetta deve essere attualizzata secondo gli indici ISTAT per i consumi delle famiglie dall'apertura della successione al saldo effettivo. Dalla stessa data decorrono gli interessi legali.

Conformemente ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione in ordine al calcolo degli interessi su un debito di valore espresso in termini monetari rivalutati (per tutte v. sent. S.U. del 17.2.1995 n. 1712), gli interessi, al tasso legale, vanno computati per il primo anno, aprile 2004-2005, sul capitale liquidato, quindi, per gli anni successivi sulla stessa somma progressivamente rivalutata e, quindi, anno per anno sugli aumenti nominati del capitale secondo gli indici di rivalutazione sopra indicati.

I) [redacted] ha chiesto il risarcimento di danni alla salute subiti, a suo dire, in conseguenza della "persecuzione giudiziaria" perpetrata in suo danno dal fratello.

La domanda infondata.

A parte la considerazione che la malattia della convenuta, come si evince dagli stessi documenti dalla stessa prodotta, appare insorta già in concomitanza dei processi svoltisi nel corso di vari anni per la separazione dal coniuge, anteriori alle liti con il fratello.

In ogni caso, l'instaurazione della presente e delle altre cause da parte di [redacted] non costituisce atto illecito, fonte di responsabilità risarcitoria, bensì esercizio di proprie pretese costituzionalmente tutelate, oltretutto risultate fondate almeno in parte.

Non si ravvisano i presupposti per la condanna ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. reciprocamente chiesta da entrambe le parti, poiché nessuna delle domande, eccezioni e difese può definirsi manifestamente azzardata; in particolare, l'attore si duole del comportamento poco collaborativo della convenuta che lo ha costretto a dispendiosa attività di ricerca dei documenti, ma tale comportamento inattivo (per altro rilevante ai fini della decisione sulle spese di lite) non è qualificabile in termini di resistenza temeraria.

Ai fini della decisione sulle spese di lite, va evidenziato che il bilancio di causa vede la reciproca soccombenza di entrambe le parti, ragione per cui occorre soppesare l'esito di ciascuna domanda, tenendo presente che molte

proposte specularmene (di riunione fittizia di vecchie spese impropriamente qualificate come donazioni e di risarcimento dei danni morali) sono state respinte per entrambi.

Da un lato, un peso specifico importante va attribuito alla soluzione pienamente favorevole alla convenuta della domanda di dichiarazione di indegnità, domanda che – al di là delle conseguenze economiche – aveva pesanti risvolti morali, perchè poggiava sulla prospettazione di condotte gravissime, addirittura sul sospetto di volontaria riduzione del *de cuius* a totale incapacità di intendere e volere.

D'altro canto, va considerato che [REDACTED] ottiene la condanna della sorella al pagamento di una somma a sua favore sulla base dell'accoglimento delle domande di simulazione del contratto di compravendita 19.2.2003 e di ricostruzione del patrimonio del *de cuius* al fine dell'imputazione ex art. 556 c.c., all'esito di un'istruttoria notevolmente appesantita dal comportamento processuale per niente collaborativo (v. eccezioni di nullità della CTU, introduzione della terza causa avente identico oggetto rispetto alla principale) tenuto dalla convenuta, malgrado l'evidenza delle risultanze documentali e l'incapacità di provare una plausibile spiegazione alternativa alla liberalità dei trasferimenti a suo favore. Tuttavia non va trascurato che (come si è già detto al punto A) la causa intentata quando era ancora in vita [REDACTED] sarebbe stata definita in senso sfavorevole all'attore, con la dichiarazione di carenza di interesse ad agire, se non fosse sopravvenuto il decesso del padre.

In sintesi, la soccombenza reciproca, riferita a domande di importanza equivalente, l'una per il potenziale impatto economico e morale, l'altra per l'estensione dell'attività istruttoria che ha richiesto, induce a compensare integralmente le spese di lite, comprese quelle di CTU.

Infine, si deve procedere alla trasmissione della presente sentenza all'Agenzia delle Entrate, essendo emerso in corso di causa che la convenuta dispone di un conto all'estero (presso la [REDACTED] di San Marino, n. 326) che non risulta autorizzato (mentre quello dell'attore presso il medesimo istituto n. 327, è stato chiuso con rimpatrio delle giacenze effettuato in data 14.5.2002, come da doc. n. 170/2) nonché di proventi di attività commerciale irregolare, svolta parallelamente al lavoro insegnante, dipendente statale.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, in contraddittorio, respinta o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

respinge le domande proposte da [redacted] ed aventi i seguenti oggetti: dichiarazione di indegnità di [redacted] a succedere a [redacted], dichiarazione di nullità del testamento e del contratto 19.2.2003; annullamento del testamento e del contratto 19.2.2003;

dichiara che il contratto di compravendita stipulato per atto pubblico, rogito Notaio [redacted] in data 19.2.2003, avente ad oggetto il trasferimento a favore di [redacted] dell'appartamento sito in Milano [redacted] dissimula una donazione;

dichiara che, all'apertura della successione, la quota ancora spettante a [redacted] dell'eredità di [redacted] ai sensi dell'art. 537 c.c. aveva il valore di € 115.442,86;

condanna [redacted] al pagamento della somma di € 115.442,86 a favore di [redacted], da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT per i consumi delle famiglie dall'aprile 2004 alla sentenza, con gli interessi al tasso legale computati sui singoli aggiornamenti della somma capitale, operati secondo l'indice di rivalutazione sopra indicato, di anno in anno, dal 9 aprile 2004 al saldo;

respinge le domande di risarcimento del danno morale, proposte da entrambe le parti;

respinge le domande di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., proposte da entrambe le parti;

dichiara integralmente compensate le spese di lite, comprese quelle di CTU.

Così deciso in Milano il 16.09.008

Il Giudice estensore
dott.ssa Lucia Formica

Il Presidente
dott.ssa Gianna Vallescu

